



MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Dirigente Generale responsabile per la transizione al digitale

- VISTO* il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 relativo alle “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
- VISTO* l'art. 75 comma 3 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, che per i procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.
- VISTO* il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e, in particolare, l'articolo 17, rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”, che ai commi da 1 a 1-*quinquies*, stabilisce che:
- le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione definite dal Governo affidando a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale nonché la cura di tutti i conseguenti processi di riorganizzazione;
 - tale ufficio dirigenziale generale presso le singole amministrazioni è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde delle proprie specifiche attività direttamente al vertice politico;
 - le Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle capitanerie di porto e i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi;
 - presso l'Agenzia per l'Italia Digitale è istituito l'ufficio del difensore civico per il digitale a tutela dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.
- VISTA* la Direttiva SMD-I-020 del 27 dicembre 2009, concernente “L'attuazione delle Disposizioni del Dirigente Generale Responsabile per i sistemi informativi dell'Amministrazione della Difesa (D.G.Re.S.I.A.D.) in aderenza alle politiche governative in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione e norme applicative in materia di trattamento dei dati personali”.
- VISTA* la Circolare 1 ottobre 2018 n. 3 del Ministro della PA, che indica il Responsabile per la Transizione Digitale essere il punto di contatto verso l'AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni”.
- VISTO* il Decreto del Ministro della Difesa 18 settembre 2020, di aggiornamento mediante sostituzione del DM 8 novembre 2011, concernente individuazione,

compiti e funzioni del Responsabile per la transizione digitale (RTD) del Dicastero della difesa, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale recato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 relativo alle "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

CONSIDERATO che in base all'art. 75 comma 3 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, il Consiglio della Magistratura Militare riconosce, quale struttura tecnica in ambito del Ministero della Difesa, quella del Responsabile per la Transizione al digitale della Difesa/RTD che corrisponde al Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa

SENTITO il Consiglio della Magistratura Militare che concorda con la soluzione prospettata,

DEFINISCE

le regole procedurali di carattere tecnico relative ai formati e alla sottoscrizione digitale degli atti, dei documenti e delle istanze previste dagli articoli 23 del decreto legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto legge n. 76 del 2020.

ART. 1

Gli atti, i documenti e le istanze dovranno essere in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso la casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare di interesse.

ART.2

Il formato degli atti personalmente formati dai difensori deve essere PDF/A, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.

Non è ammessa la scansione di immagini.

ART. 3

I documenti allegati devono essere in formato PDF. E' necessario che essi siano firmati digitalmente solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 4

Gli atti possono essere firmati da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

ART. 5

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES.

ART. 6

La dimensione massima consentita è pari a 30 Megabyte per singolo messaggio PEC. Qualora i documenti da depositare superino tale limite, è necessario inviare una ulteriore PEC avendo cura di specificare che trattasi del medesimo procedimento.

Roma, li _____

Il Dirigente Generale
responsabile per la transizione al digitale/RTD
Gen. D.A. Enrico DEGNI